## Integrativa e condono con denuncia «coperta»

modalità previste per l'integrazione degli imponibili, e quindi anche previa presentazione di una dichiarazione in forma riservata. Lo ha confermato la circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate, evidenziando che sia il condono che l'integrativa semplice possono essere oggetto, in via alternativa rispetto alle forme ordinarie, di dichiarazione anonima da parte dei contribuenti.

Il conseguimento degli effetti degli istituti può avvenire, dunque, presentando a banche, poste e concessionari il medesimo modello previsto per la dichiarazione integrativa ordinaria, facendosi rilasciare copia dall'intermediario e versando entro il 21 marzo prossimo le maggio-

ri somme dovute; senza rateizzazione.

L'esperienza già majurata con il primo scudo fiscale è stata, dunque sitenuta tanto appagante da essere mutuata anone per i nuovi strumenti principali di perdono. I soggetti convenzionati ricettori del modello di definizione riservato comunicheranno all'agenzia l'ammontare complessivo delle somme introitate, senza indicare i nominativi dei soggetti che hanno perfezionato integrativa semplice o condono tombale. Sono esclusi dalla procedura anonima i contribuenti che hanno omesso di presentare le dichiarazioni relativamente a tutti i periodi d'imposta interessati dall'integrazione. Inoltre, le società di persone, associazioni e imprese familiari che presenteranno la dichiarazione in forma riservata non sono esentate dal dover comunicare, entro il 16 aprile 2003, ai soci la regolarizzazione.

La contiguità con lo scudo fiscale, oggi allargato alle imprese, è ancor più manifesta ove si consideri che l'integrazione in base all'articolo 8, comma 5, può riguardare anche i redditi conseguiti all'estero (previo pagamento dell'imposta sostitutiva del 13%), intendendosi per tali non solo quelli derivanti da attività detenute all'estero, ma anche quelli attraverso i quali sono state costituite attività o realizzati

I condono tombale si perfeziona con le stesse investimenti all'estero. Tanto da imporre la valutazione del rapporto fonte/frutto dell'investimento esterovestito e da consentire di "ripararsi" con lo scudo nella sua nuova formulazione per la prima e con la dichiarazione integrativa per il secondo.

Quest'ultima integrazione comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante, di ogni accertamento tributario nei limiti di quanto integrato, senza aver diritto alla maggiorazione del 100% dell'imponibile integrato prevista per i redditi "nazionali"

Il perfezionamento della procedura integrativa concernente la dichiarazione dei redditi conseguiti all'estero consente anche l'estinzione delle sanzioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale (legge 227/90) per il caso in cui il contribuente proceda anche alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero al 31 dicembre 2001, previa emersione di sopravvenienze attive di importo pari al reddito estero dichiarato.

L'evasioné di redditi conseguiti all'estero non può, invece, essere sanata con il condono tombale. Solo la dichiarazione integrativa (meglio se riservata, allo scopo di mantenere omogenea la scelta dell'anonimato eventualmente già compiuta nel caso di scudo presentato dalle persone fisiche rappresentanti l'azienda interessata) è utile a tale scopo, chiaro essendo che ove il contribuente presenti modello per la definizione automatica tombale e intenda preservarsi anche da accertamenti relativi all'evasione di redditi prodotti all'estero dovrà presentare anche la dichiarazione integrativa. La dichiarazione riservata potrà essere opposta tanto dai fruitori della definizione automatica che dell'integrativa semplice agli organi ispettivi, consentendo di conseguire gli effetti preclusivi dell'accertamento, estintivi delle sanzioni e di esclusione della punibilità in sede penale.

**LUIGI FERRAJOLI**